



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. |

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva posta in essere tramite il sito internet www.criscuolo-broker.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) *omissis* , nell'ambito delle verifiche periodiche sull'elenco dei siti risultati inattivi subito dopo la segnalazione, si è rilevato che il sito *internet* www.criscuolo-broker.it, attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva, risultava nuovamente *online* e accessibile al consumatore; il sito era stato segnalato *omissis* ;
- b) dalle verifiche eseguite è emerso che il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e che è apparentemente riconducibile, per la denominazione *omissis* nel Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) e *omissis* ;
- c) il sito www.criscuolo-broker.it non risulta essere censito nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti iscritti nel Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), pubblicata sul sito dell'IVASS;
- d) dalla ricerca effettuata nel RUI è emerso che *omissis* collabora con i seguenti intermediari: *omissis* ;
- e) con nota *omissis* , l'IVASS ha trasmesso alla società *omissis* una richiesta di informazioni segnalando la riconducibilità del sito www.criscuolo-broker.it al collaboratore *omissis* e chiedendo di procedere al riconoscimento/disconoscimento del dominio entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione;
- f) con nota *omissis* , l'IVASS ha chiesto *omissis* , con cui collabora *omissis* , di riconoscere/disconoscere il sopracitato sito, assegnando 5 (cinque) giorni per ricevere una risposta;

- g) *omissis* , l'IVASS ha trasmesso una nota, *omissis* ,
al broker *omissis* con cui risulta collaborare la società
omissis , chiedendo di procedere al
riconoscimento/disconoscimento del sito entro 5 (cinque) giorni;
- h) con comunicazione *omissis* , il broker *omissis* ha
disconosciuto *omissis* ;
- i) con *omissis* ha disconosciuto il sito *omissis* ;
- j) *omissis* ha dichiarato la propria estraneità al sito *omissis* ;
- k) attraverso la consultazione del portale *whois.domaintools.com* è stata
individuata in Register s.p.a. la società che ha fornito il
dominio internet (*Registrar*) mentre la persona che ha registrato il sito
(*Registrant*) è risultata essere tale *omissis* ;
- l) con nota *omissis* , l'IVASS ha trasmesso una
richiesta di informazioni al *Registrar* chiedendo ogni indicazione utile in
merito al sito *www.criscuolo-broker.it*, con particolare riguardo al soggetto
che risulta aver registrato il dominio *internet* ovvero esserne l'intestatario,
assegnando il termine di 3 (tre) giorni per fornire riscontro;
- m) in data *omissis* , è pervenuta una comunicazione da parte del *Registrar*
contenente i riferimenti del *Registrant* ;

- n) dalle verifiche effettuate sul portale del Registro Imprese, la suddetta *omissis* è risultata essere titolare dell'omonima impresa individuale, si è pertanto individuato un indirizzo di posta elettronica certificata (*omissis*) a cui trasmettere una richiesta di informazioni;
- o) con nota *omissis*, è stato quindi chiesto con comunicazione a tale indirizzo di posta elettronica certificata di fornire, entro 3 (tre) giorni, informazioni in merito alla titolarità e alle modalità di utilizzo del sito *internet*; la PEC non risulta essere stata recapitata al destinatario;
- p) *omissis*, l'IVASS ha trasmesso all'indirizzo di posta elettronica ordinaria presente nella *home page* del sito www.criscuolo-broker.it (*omissis*) una richiesta di informazioni circa la titolarità del sito e il suo utilizzo, assegnando 5 (cinque giorni) per ricevere una risposta; alla nota non ha fatto seguito alcun riscontro nei termini indicati;
- q) il sito *internet* www.criscuolo-broker.it risulta alla data odierna ancora attivo;

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito *internet* www.criscuolo-broker.it non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in

manca di relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art.144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito www.criscuolo-broker.it.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
RICCARDO CESARI